



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 272

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 maggio 2024

INDICE

Commissioni congiunte

5 ^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	10
<i>Plenaria</i>	»	13
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 109)</i>	»	16
<i>Plenaria</i>	»	16
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 110)</i>	»	30
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	31
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	50
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	57
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	»	61
<i>Plenaria</i>	»	61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 58)</i>	Pag.	77
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Plenaria</i>	»	78
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	»	93
<i>Plenaria</i>	»	93

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità: <i>Plenaria</i>	Pag.	97
---	------	----

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

27^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
DELL'OLIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università la Sapienza di Roma; Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano; Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato; Giampaolo Bassi, dottore commercialista e responsabile del dipartimento di scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace; Marco Buti, professore di integrazione europea economica e monetaria presso lo European University Institute e, per l'ANCI, il delegato politico alla finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro Canelli, e il responsabile dell'area finanza locale, Andrea Ferri.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANGIALAVORI (FI-PPE) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-

sione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea: audizione del professor Giuseppe Pisauro

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il professor Giuseppe PISAURO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MARRATTIN (*IV-C-RE*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), che interviene da remoto, ai quali replica il professor PISAURO.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il professor Pisauro per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del professor Massimo Bordignon

Il presidente DELL'OLIO introduce l'audizione.

Il professor Massimo BORDIGNON svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato MARRATTIN (*IV-C-RE*), al quale replica il professor BORDIGNON.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il professor Bordignon per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del presidente Luciano Barra Caracciolo

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il deputato MARATTIN (*IV-C-RE*) svolge un intervento sull'ordine dei lavori, cui replica il presidente MANGIALAVORI.

Il presidente Luciano BARRA CARACCILO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

La senatrice Lavinia MENNUNI (*FdI*) svolge un intervento sull'ordine dei lavori, cui replica il presidente MANGIALAVORI che, dopo aver ringraziato il presidente Barra Caracciolo per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del professor Giampaolo Bassi

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il professor Giampaolo BASSI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato MARATTIN (*IV-C-RE*), da remoto, al quale replica il professor BASSI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Bassi per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del professor Marco Buti

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il professor Marco BUTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato MARATTIN (*IV-C-RE*), da remoto, al quale replica il professor BUTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Buti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Audizione di rappresentanti dell'ANCI

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione.

Il delegato politico alla finanza locale e sindaco di Novara, Alessandro CANELLI, da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (*LEGA*) e MARATTIN (*IV-C-RE*), che intervengono da remoto, ai quali replicano il dottor CANELLI e il dottor FERRI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ANCI per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Martedì 21 maggio 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza della Vice Presidente
della 9^a Commissione del Senato
NATURALE*

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI (FENAILP), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI (FENAPI) E DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 150 (SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 21 maggio 2024

Sottocommissione per i pareri

58^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,50.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo,

– premesso che il decreto-legge n. 60 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di trentotto articoli, suddivisi in due Titoli e nove Capi, recanti ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

– considerato che i presupposti straordinari di necessità e di urgenza risiedono: *a)* nell'esigenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, assicurando una programmazione della politica di coesione coordinata tra i diversi livelli di governo e complementare con il PNRR; *b)* nell'esigenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese; *c)* nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

– rilevato che, in merito al riparto di competenza normativa tra lo Stato e le Regioni, le disposizioni del decreto sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello

Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, in quanto attuative degli obblighi assunti in sede europea in esecuzione della normativa sul PNRR, come peraltro sottolineato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame;

– considerato che rientrano nell'ambito di interesse della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:

– l'articolo 3, che attribuisce alla Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione il ruolo di sede di confronto tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027, assegnandole ulteriori competenze e integrandone la composizione con ulteriori ministri e con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

– l'articolo 6, che, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione; al comma 2, autorizza il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020; al comma 3, prevede che gli enti beneficiari procedano direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; al comma 4, dispone che i contratti stipulati entro il termine del 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possano avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026;

– l'articolo 9, il quale stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di *audit* sia composto di cinque unità di personale;

– l'articolo 35, che riconosce di importanza strategica alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », relativi a: reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché erogazione di servizi per garantire la sicurezza dei luoghi della cultura,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 6, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il riferimento del comma alla deliberazione CIPE n. 46 del 2016 che appare erroneo, in quanto tale deliberazione riguarda il programma complementare al PON « Città metropolitane 2014-2020 »,

anziché il Programma Operativo Complementare al PON « *Governance e Capacità istituzionale 2014–2020* »;

– all’articolo 7, comma 1, si segnala l’opportunità di valutare l’inserimento, al secondo periodo, di un apposito riferimento – anche in coerenza con il resto della disciplina prevista dall’articolo – alle Province autonome, onde specificare l’ambito di applicazione delle delibere CIPESS anche nei loro confronti;

– all’articolo 11, comma 3, si valuti l’individuazione di un termine per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto;

– all’articolo 21, ai commi 1 e 3, si valuti l’opportunità di chiarire, se, al fine del riconoscimento delle due tipologie di beneficio ivi previste, trovi applicazione la nozione di stato di disoccupazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

– all’articolo 26, comma 3, là dove si consente il ricorso da parte del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) a strumenti legati all’intelligenza artificiale, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, valuti la Commissione di merito l’opportunità di specificare a quali disposizioni si faccia riferimento;

– all’articolo 32, comma 2, si segnala che, al secondo periodo, è richiamato un secondo periodo del comma 1 che non risulta, in realtà, presente nel testo del medesimo comma;

– agli articoli 13, comma 3, 21, comma 4, 23, comma 7, 24, comma 10, 25, comma 1, 26, comma 5, 32 comma 2, 33 comma 1, e 34, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere un termine finale per l’adozione dei decreti ministeriali ivi previsti.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede che l’esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta avanzata dal senatore Giorgis.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria**218^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane*

(396) Enrico BORGHI e altri. – *Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali*

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE, considerato che il numero di audizioni richieste è maggiore di quello concordato, invita i Gruppi a indicare due auditi da invitare in presenza e a chiedere agli altri di inviare un contributo scritto.

Propone quindi di iniziare le audizioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 11,30 di martedì 28 maggio e proseguirle eventualmente nel pomeriggio, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **PAROLI.** – *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **TOSATO.** – *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **GIORGIS e altri.** – *Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste undici audizioni, che propone di iniziare a svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, alle ore 14 di martedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(991) GASPARRI. – *Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste nove audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, nella giornata di martedì 18 giugno, a partire dalle ore 13.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(119) Elisa PIRRO. – *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(902) BALBONI e altri. – *Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono state richieste sei audizioni, che propone di svolgere, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, a partire dalle ore 13 di martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) DE PRIAMO e altri. – Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene opportuno lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 14 di martedì 28 maggio il termine entro cui ciascun Gruppo potrà indicare non più di un soggetto da audire in presenza, ferma restando la possibilità di richiedere contributi scritti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 21 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 21 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15

(Sospensione: dalle ore 14,55 alle ore 15,35)

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA MARILISA D'AMICO, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE E PRORETTORE ALLA LEGALITÀ, TRASPARENZA E PARITÀ DI DIRITTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, DELLA DOTTORESSA ALESSIA CROCINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO, DELL'AVVOCATO DOMENICO MENORELLO, COORDINATORE DEL NETWORK « DITTELO SUI TETTI », INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DELL'AVVOCATO FILOMENA GALLO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

Plenaria

154^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso la relatrice, senatrice Stefani, aveva illustrato una proposta di parere e che il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di parere alternativo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà quindi conto di una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto), volta a recepire alcuni rilievi formulati nel dibattito.

Nel dettaglio, rispetto alla proposta originaria formulata nella seduta del 15 maggio risulta espunto, nelle premesse, l'auspicio a valutare l'opportunità di introdurre l'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo civile, in quanto, considerata la necessità di approfondire la materia, appare prematuro fornire degli indirizzi al Governo.

Relativamente alle osservazioni formulate, le eventuali soluzioni conciliative che potrebbero essere adottate nelle separazioni devono però escludere i casi in cui vi siano denunce di abusi familiari o condotte di violenza domestica. Inoltre, sempre nei casi di separazione, relativamente al deposito delle copie delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità economiche si invita il governo a valutare l'opportunità di sostituire l'obbligo di produzione degli estratti conto degli ultimi tre anni con quello di produrre documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente, degli ultimi tre anni.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) nel riassumere i contenuti della proposta di parere presentata dalla propria parte politica, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame risulta molto eterogeneo. Il tempo a disposizione della Commissione per l'esame è stato eccessivamente ristretto, e non ha consentito di approfondire debitamente tutte le tematiche contenute nell'articolato presentato dal Governo che spaziano dal diritto di famiglia alla procedura esecutiva.

Numerosi sono infatti gli aspetti che meriterebbero un maggiore approfondimento. Con riferimento al diritto di famiglia, lo schema di decreto impone margini temporali troppo ristretti per la produzione della

documentazione nelle separazioni e una *discovery* anticipata che potrebbe precludere la possibilità di pervenire ad una separazione consensuale. Anche l'imposizione di un brevissimo lasso temporale tra la pronuncia di separazione e la successiva sentenza di divorzio osta, nei fatti, a un'eventuale riconciliazione tra le parti. Infine, relativamente alla produzione della documentazione di natura economica, sarebbe più opportuno avere riguardo alla giacenza media annuale in luogo degli estratti conto.

Lo schema di decreto, inoltre, sembra non valorizzare la tradizionale attività di udienza, ponendo eccessiva enfasi su quella cartolare, riducendo così gli spazi di interazione tra gli avvocati delle parti e precludendo, di fatto, la possibilità di pervenire ad una composizione bonaria delle liti.

Allo stesso modo, appare trattata in maniera superficiale anche la procedura esecutiva, con la previsione di tempistiche troppo brevi che potrebbero mettere in difficoltà soprattutto i privati cittadini, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) precisa che lo schema di decreto all'esame della Commissione coinvolge tutti i procedimenti disciplinati dal codice di procedura civile. L'esigenza da più parti sottolineata è quella di una revisione dell'attuale codice di rito, attraverso l'individuazione di chiari principi guida. Ricorda altresì che resta aperta la possibilità per il Governo di intervenire con ulteriori provvedimenti correttivi.

Con riferimento alle tematiche relative al diritto di famiglia, ribadisce come nella proposta di parere siano indicate alcune soluzioni che, anche a seguito di una interlocuzione con il Governo, ritiene possano essere utili per risolvere le difficoltà applicative segnalate dagli operatori del diritto. In proposito rileva che il principio indicato nella legge delega n. 206 del 2021 in relazione al diritto di famiglia intende fare in modo che nella prima udienza siano già chiari sia il *thema decidendum* che il *thema probandum*; probabilmente il decreto legislativo n. 149 del 2022, nel dare attuazione a tale principio, ha limitato alcuni spazi processuali in cui le parti in passato potevano trovare una mediazione delle diverse posizioni e conseguentemente concordare su una conciliazione. Relativamente al tema della cartolarizzazione delle udienze, osserva inoltre che lo strumento si rivela comunque utile per velocizzare molte procedure di natura eminentemente formale, rendendo senz'altro più snella l'attività processuale pur in presenza di un principio cardine irrinunciabile come quello dell'oralità.

Conclude osservando che la materia dell'esecuzione civile è stata soggetta a numerosi interventi di riforma nel corso del tempo, stante la peculiarità della materia stessa.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole e a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e BAZOLI (*PD-IDP*).

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), nel preannunciare il voto di astensione della propria parte politica, osserva che la scelta di ricorrere o meno all'istituto della cartolarizzazione delle udienze dovrebbe essere comunque rimessa agli avvocati delle parti.

Interviene da ultimo il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dalla relatrice, che è approvata, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere a firma dei senatori Lopreiato, Scarpinato e Bilotti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, sul quale nessuno intende intervenire in discussione generale.

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatrice, formula pertanto una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento constatando che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) formula quindi una proposta di parere non ostativo.

Sulla proposta di parere formulata dal relatore intervengono, per dichiarazione di voto contrario a nome delle rispettive parti politiche, i senatori LOPREIATO (*M5S*), BAZOLI (*PD-IDP*) e SCALFAROTTO (*IVC-RE*).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, che interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, prevede che la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera venga obbligatoriamente effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori: nel caso di tutti gli appalti pubblici (e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora) il versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza dei suddetti presupposti è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della *performance* dello stesso e gli esiti dell'accertamento della violazione vengono comunicati all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici ad essa attribuiti. Per quanto concerne gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in luogo del precedente limite di 500.000 euro) si prevede, in caso di versamento del saldo finale in assenza dei presupposti, una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, in mancanza, a carico del committente stesso.

L'articolo 35, in materia di operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati, reca disposizioni per qualificare alcune operazioni, inserite nel Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 » come di importanza strategica ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/1060. Il Programma citato, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, è diretto al rafforzamento delle azioni di contrasto della corruzione, della criminalità e dei comportamenti illeciti, mediante sistemi digitali avanzati ed interviene in alcune Regioni individuate sotto questo profilo come meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). La disposizione conferisce

la qualifica di importanza strategica a operazioni afferenti a quattro aree tematiche: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; le operazioni per la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; le operazioni per la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino di competenza del Ministero della cultura; le operazioni per la erogazione di servizi atti ad assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura riconducibili alla competenza del Ministero della cultura.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo che prevede una serie di interventi a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura nonché a favore delle imprese di carattere strategico nazionale.

Per le parti di competenza segnala, al Capo I (Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati), l'articolo 4 concernente interventi per il rafforzamento del contrasto alle politiche sleali. In particolare, il comma 1, lettera *e*), volto ad aggiungere un comma 12-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo n. 198 del 2021, prevede che in deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In particolare, in relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, il nuovo comma 12-*bis* chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), ovvero in relazione all'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corre-

sponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

Al Capo II (Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu), segnala altresì l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il comma 7 dell'articolo in questione prevede che il Commissario straordinario, nel provvedere mediante ordinanze all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, possa operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Infine, al Capo V segnala l'articolo 14, comma 2, che abbrevia la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022. La deroga è disposta « in via eccezionale ». Poiché la decorrenza economica dell'accesso alla qualifica è dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, una riduzione della durata del corso importa un onere finanziario. Esso è quantificato in 535.173 euro per il 2024. La copertura finanziaria è assicurata attingendo in parte (per 300.000 euro) alle risorse del « Fondo unico giustizia » riassegnate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 143 del 2008), e per la restante parte alle risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste l'indomani del sisma in Abruzzo dal decreto-legge n. 39 del 2009 (cfr. suo articolo 7, comma 4-bis).

Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. – Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 15 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.100 del Governo. Fa quindi presente che nella seduta di domani si potrà procedere all'illustrazione e all'eventuale votazione delle proposte di modifica.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che nella giornata di ieri è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia il disegno di legge n. 1143, recante Disposizioni in materia di rafforzamento della *cybersicurezza* nazionale e di reati informatici, già approvato dalla Camera dei deputati e che pertanto saranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza della 1^a Commissione per procedere all'esame del disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo:

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile;

– la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;

– lo schema di decreto legislativo si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR essendo indirizzato al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, secondo quanto disposto dalla legge delega n. 206 del 2021 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022;

considerato inoltre che:

– appare fondamentale proseguire nel sistematico e costante aggiornamento normativo e tecnico del processo di digitalizzazione della giustizia, implementando il processo civile telematico con adeguata formazione del personale e tenendo conto della necessità di raccordo e transizione nei nuovi riti, con particolare riguardo a quello in materia di minori, persone e famiglia nelle more della unificazione del nuovo tribunale della famiglia;

– per il migliore funzionamento della riforma occorre procedere alla risoluzione di tutte le difficoltà segnalate dagli operatori del diritto che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle disposizioni introdotte, in quanto le incertezze applicative aumentano il rischio di ulteriori lentezze;

– è parimenti imprescindibile contribuire alla risoluzione dei contrasti interpretativi ed alle differenti prassi giudiziarie sorti tra i diversi Tribunali, al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle innovazioni introdotte con la riforma;

– sarebbe auspicabile che comunque il Governo intervenga al fine di adottare misure correttive atte a semplificare i procedimenti cercando di razionalizzare le procedure, pur tenendo conto dei diversi interessi che il processo è volto a tutelare nei vari rami del diritto, e di dare un migliore coordinamento complessivo degli istituti al fine di evitare prassi applicative disomogenee nei vari circondari di Tribunale;

valutato in particolare che:

– con riguardo al nuovo rito per la famiglia ed i minori, è auspicabile comunque che sia meglio coordinata la questione della connessione tra processi assoggettati al rito di famiglia e processi assoggettati ad altro rito, per ragioni di economia processuale e per la concentrazione delle argomentazioni processuali, e che sia chiarita la disciplina dell'ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel caso di presentazione di domanda congiunta di separazione e di scioglimento del matrimonio;

– per le medesime ragioni di concentrazione, di immediatezza e di semplificazione, sarebbe opportuno valutare di promuovere una riforma della fase decisione, prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale;

– nel corso delle audizioni sono state rilevate problematiche atinenti ai poteri affidati al curatore nominato in corso di giudizio, appare opportuno valutare una limitazione degli stessi alle esigenze strettamente processuali;

– si invita il Governo a coordinare il disposto dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (che prevede il pagamento di un contributo per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile), con le modifiche apportate all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, che hanno condotto all'eliminazione dell'istanza al presidente del tribunale nell'ipotesi di ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dal primo comma (alla quale attualmente procede l'ufficiale giudiziario, senza necessità di autorizzazione del presidente), limitando il pagamento del contributo alla sola ipotesi, contenuta nel secondo comma dell'articolo 492-bis, di istanza proposta prima della notificazione del precetto o della scadenza del termine previsto dall'articolo 482 in caso di pericolo nel ritardo;

– si invita il Governo ad aggiornare la disciplina dei diritti di copia dettata dagli articoli 266 e seguenti, del TUSG, al processo telematico prevedendo diritti di importo più contenuto rispetto al rilascio di copia di atti informatici;

– con riferimento all'articolo 490 del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere la possibilità che Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) possa provvedere alla pubblicità degli immobili già affidati in sua custodia;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sulle disposizioni relative al Libro I del codice, ed in particolare sulla competenza:

– con riferimento all’articolo 47 del codice di procedura civile in materia di regolamento di competenza, valuti il Governo di ampliare il termine da venti a quaranta giorni poiché l’informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile per il resistente depositare le proprie difese nello stesso termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato;

– con riferimento all’articolo 96 del codice di procedura civile, valuti il Governo l’opportunità di limitare l’operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa;

sulle disposizioni relative al procedimento di primo grado di cognizione ordinaria:

– con riferimento alle modifiche dell’articolo 171-*bis* del codice di procedura civile in materia di verifiche preliminari di cui all’articolo 3, comma 2, lettera *h*) dello schema di decreto, valuti il Governo di coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l’integrità del contraddittorio con quanto previsto dall’articolo 290 del codice di procedura civile che continua a collocare la eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all’udienza di prima comparizione ex articolo 183 del codice di procedura civile. Si raccomanda pertanto di modificare anche l’articolo 290 del codice di procedura civile prevedendo che la contumacia dell’attore è dichiarata dal giudice con il decreto di cui all’articolo 171-*bis* e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all’articolo 171-*ter* n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue;

sulle disposizioni relative al rito semplificato di cognizione:

– con riferimento all’articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, valuti il Governo l’eliminazione del richiamo dell’avvertimento di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 7), che appare incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato;

sulle disposizioni in materia di impugnazioni:

– con riferimento all’articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, al-

l'ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta « applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile »: si invita il Governo a valutare, come sopra rilevato, la espunzione della ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa;

– con riferimento all'articolo 391-*quater* del codice di procedura civile, in materia di revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, valuti il Governo di far iniziare il decorso del termine dei sessanta giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza medesima, in quanto il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera;

sulle disposizioni relative alla digitalizzazione del processo:

– con riferimento agli articoli 122 e 123 del codice di procedura penale, valuti il Governo di adeguare le disposizioni citate in relazione al giuramento dell'interprete e del traduttore a quanto previsto dall'articolo 193, comma secondo, del codice di procedura civile, a norma del quale il giudice « può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale »;

– con riferimento agli articoli 410 e 412-*ter* del codice di procedura civile, valuti il Governo di prevedere, in coerenza con il processo di digitalizzazione del processo civile, l'estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale;

sulle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 6, al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie:

– in relazione alla modifica introdotta dalla lettera *a*) all'articolo 473-*bis* del codice di procedura civile, che precisa l'applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, valuti il Governo l'opportunità di coordinare la nuova previsione con l'articolo 50.5, primo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nonché valuti di estendere la applicazione del rito di famiglia ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie;

– ad esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, valuti il Governo, tenuto conto

della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell'interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, di prevedere l'introduzione di una udienza volta a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una *discovery* completa delle linee difensive: si propone di valutare una udienza, costituite le parti, prima dell'udienza di trattazione, all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione alla udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all'esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e per la precisazione delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo così alle parti di trovare un accordo prima della totale *discovery*;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.12 del codice di procedura civile, valuti il Governo, in attuazione del criterio di delega dettato dal comma 23 lettera *f*) della legge n. 206 del 2021 che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica « il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni » che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d'ufficio produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, valuti il Governo di sostituire l'inciso « malato di mente » con « persona con disabilità psichica »;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.34 del codice di procedura civile, valuti il Governo di chiarire cosa si intenda con l'espressione « Corte d'appello più vicina » competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d'appello che ha emesso il provvedimento;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.38 del codice di procedura civile, valuti il Governo di individuare un termine certo per l'introduzione del giudizio di opposizione;

– in relazione all'articolo 473-*bis*.51 del codice di procedura civile, valuti il Governo di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un'elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale;

sulle disposizioni relative al processo di esecuzione:

– valuti il Governo di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell'inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell'art. 543 del codice di procedura civile, preveda la cessazione dell'obbligo del debitore e del terzo anche nel caso in cui, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l'intervenuto pagamento del debito;

– per quanto concerne le misure di coercizione indiretta si preveda, all'articolo 614-*bis*, comma secondo, del codice di procedura civile, che il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento perda efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 16,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

84^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiuso la discussione generale, informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 15 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Propone, quindi, di procedere alla loro illustrazione.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono dati per illustrati.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 1.3, spiegando che esso mira a consentire un miglior monitoraggio da parte del Parlamento delle situazioni di grave crisi internazionale.

Le proposte emendative 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 sono considerate come illustrate.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra brevemente l'emendamento 1.8, facendo presente che esso, al pari degli altri emendamenti presentati dal

proprio gruppo, è stato elaborato tenendo conto dei rilievi critici presenti nell'apposito *dossier* predisposto dagli uffici del Senato.

Gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono dati per illustrati.

Il senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*) espone brevemente la *ratio* sottesa all'emendamento 1.11, che ha lo scopo di facilitare e accelerare i procedimenti amministrativi della Difesa propedeutici all'allestimento di missioni militari urgenti.

Infine, anche gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2023, denominato « SPIKE », relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (153)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente Stefania CRAXI, non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lui svolta nella precedente seduta.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore MARTON (*M5S*) esprime il punto di vista contrario del Gruppo M5S, in quanto, fino a che permarrà l'attuale drammatica situazione a Gaza, non è assolutamente opportuno acquisire gli strumenti d'arma in questione da Israele.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni del collega Marton, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del gruppo LSP-PSd'Az, soprattutto perché si tratta di

implementare la fase finale di un programma di ammodernamento, peraltro deciso da precedenti Governi, volto a sostituire sistemi d'arma vetusti.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) è dell'avviso che non sia politicamente appropriato interrompere o sospendere impegni già sottoscritti in passato e, pertanto, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Anche il senatore MENIA (*FdI*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica per motivazioni opposte a quelle addotte dai colleghi dell'opposizione e, in particolare, perché, a suo modo di vedere, non è immaginabile tirarsi indietro nello *step* finale dell'implementazione di un programma che ha come obiettivo l'ammodernamento degli strumenti da mettere a disposizione delle Forze Armate.

Il presidente Stefania CRAXI, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 9^a Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto da 16 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca misure urgenti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I, articoli 1-5), per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e di altre patologie animali, per il contenimento del granchio blu (Capo II, articoli 6-8), per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare (Capo III, articolo 9), in materia faunistica e venatoria (Capo IV, articoli 10-12) e per le imprese di interesse strategico nazionale (Capo V, articoli 13-16).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della terza Commissione, essenzialmente, l'articolo 6, comma 3, che prevede il concorso del personale delle Forze armate nell'attuazione di misure di contrasto a patologie animali, e l'articolo 9, che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare.

Più in dettaglio, nell'ambito del Capo II, l'articolo 6, comma 3 prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Per disciplinare il concorso delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'azione di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, la norma in esame introduce un nuovo articolo, il *2-bis*, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 che reca disposizioni per arrestare la diffusione di tale patologia, per stabilire che le misure adottate dal Commissario straordinario siano attuate anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Il comma 2 del nuovo articolo *2-bis* autorizza altresì un contingente massimo di 177 unità di personale delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro capite per il restante personale. A sua volta, il comma 3 del nuovo articolo *2-bis*, al fine di consentire l'assolvimento dei compiti assegnati, prevede l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri. I militari possono procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Il comma 4, del nuovo articolo *2-bis*, prevede inoltre la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio.

Nell'ambito del Capo III, che reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare, l'articolo 9 dispone modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare. Più in dettaglio, al comma 1, la lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. A sua volta, al comma 1, le lettere *b*) e *c*) recano modifiche volte a porre il Comando unità fo-

restali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo, il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce una clausola di invarianza economica.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza per cui, probabilmente, non è del tutto opportuno impiegare le già scarse risorse umane delle Forze Armate in compiti non propriamente istituzionali, come quelli prefigurati nel decreto-legge in disamina.

Il senatore SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)) reputa esiziale l'opzione prescelta, in tale frangente, dal Governo, il quale, ancora una volta, sconta un approccio pregiudizievole verso la categoria dei cacciatori, ai quali, notoriamente, nel resto d'Europa, viene chiesto di concorrere nel contrasto a determinate patologie animali. Per tale motivo, dichiara la sua contrarietà verso lo schema di parere presentato dal relatore.

La senatrice PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az), pur condividendo l'argomentazione del collega Spagnolli sul ruolo che i cacciatori potrebbero svolgere avuto riguardo a tale problematica, invita, tuttavia, a considerare anche la circostanza per cui, pure in tale occasione, ci si trova di fronte ad una richiesta, proveniente dalla società civile e dalle istituzioni in generale e rivolta alle Forze Armate, affinché esse forniscano un servizio alla comunità.

Segue un breve intervento del sottosegretario PEREGO DI CREM-NAGO, il quale tiene a precisare che le disposizioni in oggetto hanno natura temporanea e limitano l'intervento dei militari a profili strettamente connessi alla pubblica sicurezza.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente CRAXI, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Esame e rinvio)

Il senatore BARCAIUOLO (Fdl), relatore, introduce il disegno di legge ricordando, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del me-

desimo Accordo, con il relativo Protocollo – l’Atto Senato n. 1385 – venne esaminato ed approvato con modificazioni nella scorsa legislatura, e più precisamente fra giugno e luglio 2020, dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica e dall’Aula di Palazzo Madama, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame presso la Camera dei deputati a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L’Accordo in via di ratifica intende porsi quale aggiornamento dell’attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali – ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale internazionale.

L’Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l’intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all’imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall’esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori e insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L’Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del

soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone a sua volta di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,86 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il relatore segnala come il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire come alle attività relative allo scambio di informazioni fiscali di cui all'articolo 27 dell'Accordo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, recepisca integralmente le indicazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento nella scorsa legislatura da parte della Commissione bilancio del Senato.

L'Accordo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione – l'Atto Senato n. 2195 – venne esaminato nel corso della scorsa legislatura dall'allora Commissione affari esteri del

Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame per la conclusione anticipata della legislatura. La Convenzione in via di ratifica, sottoscritta nel 2009, due anni prima che l'ondata di rivolte della cosiddetta « primavera araba » determinasse la caduta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante uno Scambio di Note nell'agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti dell'intesa stessa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione formale dello Stato libico – ora chiamato Stato di Libia –, superando il precedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista. L'intesa bilaterale – che costituisce una risposta normativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprenditoriale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in Italia –, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, costituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Composto da 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo, per la parte italiana, che l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (articolo 2). Si precisa peraltro che l'ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa (articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali (articolo 3), di quelle relative allo *status* di residenti (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (articolo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando – fra gli altri – i redditi immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, interessi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre in materia di pensioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate

ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) – imponibili esclusivamente nello Stato pagatore – e l'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni (Capitolo IV), ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. L'articolo 25 prevede una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all'arbitrato. Da ultimo, il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla questione della cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario (articolo 26). A tal riguardo la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella *white list*, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 1.716.800 euro annui, a decorrere dal 2025. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell'erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni.

Il testo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta in Tunisia lo scorso 30 aprile

Il presidente Stefania CRAXI dà conto della missione svolta in Tunisia il 30 aprile scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 153**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerata l'esigenza di ammodernamento della capacità controcarro a media/lunga gittata dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di sistemi d'arma di terza generazione, denominati SPIKE;

raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul prosieguo del programma anche nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1138**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento;

preso atto che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge in via di conversione prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;

esaminato l'articolo 9 che reca modifiche settoriali al Codice dell'ordinamento militare allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolare e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

RELAZIONE SULLA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI E DIFESA DEL SENATO IN TUNISIA (30 APRILE 2024)

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore Stefania Craxi, assieme ai senatori Stefania Pucciarelli e Alessandro Alfieri, si è recata in Tunisia, il 30 aprile 2024, per una visita istituzionale – organizzata grazie al contributo dell’Ambasciatore d’Italia Alessandro Prunas – al fine di approfondire le relazioni parlamentari bilaterali, soprattutto con riferimento alle problematiche di politica estera nel Mediterraneo.

Il primo incontro si è svolto con la Vice Direttrice della locale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Annamaria Meligrana, la quale ha illustrato le linee generali dell’attività implementata dall’Agenzia stessa.

In particolare, ha sottolineato che il portafoglio complessivo dei finanziamenti riguardanti la cooperazione allo sviluppo messa in cantiere dall’Italia in Tunisia ammonta ad un totale di 655 milioni di euro, già pienamente deliberati: di tale somma, il 63 per cento è rappresentato da credito per investimenti, il 18 per cento di donazione italiana e l’11 per cento di fondi dell’Unione europea che l’Italia è delegata a gestire per conto di Bruxelles. Quest’ultimo *asset* rappresenta indubbiamente un riconoscimento da parte dell’UE nei confronti dell’Italia in considerazione della posizione e del ruolo che essa gioca in Tunisia.

Successivamente, ha avuto luogo la riunione *clou* della missione che ha visto coinvolgere congiuntamente il Presidente dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP), Brahim Bouderbala, il Presidente della Commissione Relazioni Esterne, Cooperazione Internazionale, Tunisini all’Estero, Aziz Ben Lakhder, il Presidente della Commissione Difesa Sicurezza e Forze Armate, Adel Dhief, e il deputato eletto nella circoscrizione di Hammamet, Yassine Mami.

Il presidente Brahim Bouderbala ha preliminarmente messo in evidenza come la visita della delegazione senatoriale costituisca il segnale del peculiare grado di amicizia e collaborazione che da tempo caratterizza i rapporti bilaterali tra Italia e Tunisia.

In tale situazione, secondo il Presidente, non si può che auspicare un ulteriore incremento di tutti i settori dello spettro cooperativo, da quello economico a quello culturale. Quest’ultimo, peraltro, rappresenta un ambito su cui occorre lavorare maggiormente, soprattutto alla luce del drammatico contesto politico e militare del Medio Oriente.

A tale ultimo riguardo, il presidente Craxi ha messo in risalto come le relazioni tra i due Paesi, sia quelle intergovernative che quelle inter-

parlamentari, debbano essere valorizzate perché rappresentano un *added value* nell'attuale scenario mediterraneo.

In effetti, ad avviso del presidente Bouderbala, dal punto di vista tunisino, l'Italia si pone come rilevante *partner* per la sua collocazione strategica al centro del Mediterraneo, nonché per il fatto di essere un autorevole membro dell'Unione europea.

Nel proprio Paese, ha proseguito, si è pienamente consapevoli e gratificati dal fatto che la Tunisia occupa un posto importante nella politica mediterranea dell'Italia e, proprio a tale riguardo, si auspica che il governo italiano faccia maggiormente valere il proprio peso e dia un contributo fattuale per la soluzione della drammatica crisi in corso a Gaza, tra Israele e Palestina.

A suo modo di vedere, Israele, in questo momento sta perpetrando un vero e proprio sterminio e, quindi, atti configurabili come crimini di guerra.

Il presidente Craxi ha replicato ribadendo l'esistenza di un sentimento di autentica amicizia reciproca tra i due Paesi, che occorre coltivare con rinnovata energia.

Da entrambe le parti, in effetti, c'è l'interesse ad avere un Mediterraneo quale luogo di pace, di sviluppo e di progresso, nonché esempio di incontro di culture e non preda di uno scontro tra civiltà.

Del resto, ci si trova di fronte ad un classico rapporto *win-win*: la Tunisia rappresenta una priorità per l'Italia, anche nell'ambito del piano Mattei per l'Africa, e può contare sul sostegno italiano, oltre che sui suoi buoni uffici, nei vari *dossier* europei che la interessano.

Passando alla delicata questione del conflitto in atto tra Israele e Hamas, il presidente Craxi ha innanzitutto richiamato l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia, da decenni, non importa con quale Governo, ha sempre sostenuto e ribadito il principio « due popoli, due Stati », ovvero il diritto del popolo israeliano a vivere in pace e sicurezza e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. In aggiunta va ricordato come il Governo italiano sia stato il primo paese europeo a portare un soccorso concreto alla popolazione di Gaza, e a chiedere una tregua umanitaria al fine di alleviare la tragedia umana in corso, che ha assunto proporzioni effettivamente intollerabili.

La credibilità di questa posizione, tuttavia, – ha tenuto a rimarcare – è assicurata dal fatto che l'Italia, fin dall'inizio, ha decisamente condannato l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre, « senza se e senza ma »: a tale riguardo, nelle relazioni tra amici e tra *partner*, è necessario parlare in maniera franca e leale, utilizzando il linguaggio della verità.

La condanna del *pogrom* di Hamas, ha concluso il presidente Craxi, deve essere incondizionata perché chi ha veramente a cuore la causa palestinese deve stigmatizzare senza indugio l'entità terroristica, in questo caso Hamas, che, nella realtà dei fatti, tiene in ostaggio il popolo di Gaza, non manifestando alcun interesse nei suoi confronti e mirando, invece, solamente ad aumentare il caos e l'instabilità nella regione.

Lo scambio di opinioni è, quindi, sfociato nella disamina della costituzione, presso il Parlamento tunisino, di un gruppo di amicizia Italia-Tunisia, che, una volta costituito, non potrà che intensificare le relazioni reciproche, anche mediante visite *in loco*.

Il senatore Alfieri ha posto la domanda sull'instaurazione di un processo di dialogo e pacificazione in Libia, cui ha risposto il presidente della Commissione esteri, Aziz Ben Lakhder, il quale ha precisato che, per la Tunisia, l'approccio migliore per cercare di risolvere tale crisi, ormai endemica, sia l'opzione « libico-libica », senza ingerenze straniere, con lo scopo di pervenire, quanto prima, ad una Libia unificata.

Il senatore Pucciarelli, dopo aver ribadito che l'attuale visita rappresenta un ulteriore tassello volto a consolidare l'amicizia tra i due Parlamenti e i due popoli, ha auspicato la finalizzazione della missione di collaborazione bilaterale a sostegno della creazione di un centro tunisino interforze di pianificazione e comando (CCPCO) a Jendouba, nel nord-ovest del Paese, e della relativa attività di formazione a beneficio del personale tunisino.

A conclusione dell'incontro, sono intervenuti il presidente della Commissione difesa Adel Dhief e l'onorevole Yassine Mami per ribadire ai colleghi italiani come la Tunisia si sia avviata verso una complessa fase di ricostruzione costituzionale, che la vede impegnata in un percorso non facile e che, conseguentemente, richiede la comprensione e il sostegno di Paesi vicini, *in primis* l'Italia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1020**Art. 1.****1.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera a);*
 - 2) *alla lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1.3);*
 - 3) *alla lettera c), sopprimere i numeri 4) e 5);*
 - 4) *sopprimere le lettere d) ed e).*
-
- _____

1.3

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso « 2.1 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, sostituire le parole: « di crisi o situazioni di emergenza » con le seguenti: « di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul*

permanere delle situazioni di grave crisi internazionale che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo. ».

1.4

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso « 2.1 », primo periodo, sostituire le parole: « di crisi o situazioni di emergenza » con le seguenti: « di grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale ».

1.5

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso « 2.1 », primo periodo, sopprimere le parole: « o situazioni di emergenza ».

1.6

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso « 2.1 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'individuazione delle forze di cui al presente comma. ».

1.7

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 2) capoverso « 2.1 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Entro 90 giorni dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce alle Camere sul permanere delle situazioni

di crisi o di emergenza che hanno determinato l'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo. ».

1.8

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso « 3. », dopo le parole: « delle Camere », inserire le seguenti: « , di cui ai commi 2 e 2.1, ».

1.9

ALFIERI, DELRIO, LA MARCA

Al comma 1, lettera a) numero 3), capoverso « 3 », dopo le parole: « delle Camere » inserire le seguenti: « di cui al comma 2 ».

1.10

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso « 4 », alle parole: « Per il finanziamento », premettere le seguenti: « Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6, ».

1.11

DE ROSA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) al comma 4-bis:

5.1) le parole: “all'emanazione dei decreti di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “all'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 6”;

5.2) dopo le parole: “tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche”, sono aggiunte le seguenti: “e delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis”; ».

Conseguentemente:

alla lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. Al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti anteriormente alle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’importo complessivo non supera il venticinque per cento della dotazione del fondo di cui al comma 1;

b) la percentuale dell’importo di cui alla lettera a) attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata, nell’anno precedente, alla medesima amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6;

c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per l’anno precedente dalle relazioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e all’articolo 3, comma 1-bis.”; ».

Conseguentemente:

alla lettera c), numero 4), sostituire le parole: « somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche » *con le seguenti:* « somme iscritte sul fondo di cui al presente articolo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni già concesse ai sensi del comma 3-bis ».

1.12

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.13

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso « 4 », alle parole: « Per la prosecuzione », *premettere le seguenti:* « Fino all’emanazione dei decreti di cui al comma 6, ».

1.14

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 5), con il seguente:

« 5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Con propri decreti il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell’articolo 3, è autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma 1 per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.” ».

1.15

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

Al comma 1, lettera e), numero 5, capoverso « 6 » dopo le parole: « medesimo articolo 2 » inserire le seguenti: « fermo restando la verifica dei profili finanziari da parte delle Commissioni parlamentari ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

162^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULL'APPELLO AL PARLAMENTO DELLA GEORGIA A RITIRARE LA LEGGE SULL'INFLUENZA STRANIERA NEI MEDIA

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA informa in merito agli sviluppi riguardanti l'appello al Parlamento della Georgia a non adottare la controversa « legge sulla trasparenza dell'influenza straniera », che limiterebbe fortemente la libertà di stampa nel Paese.

Al riguardo, ricorda che il 18 maggio scorso la Presidente della Georgia ha posto il veto sulla predetta legge, rafforzando i forti dubbi della Comunità internazionale ed europea sulla conformità della stessa ai principi dello Stato di diritto. Spetta ora al Parlamento georgiano la valutazione definitiva.

La Commissione si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 60, in materia di politiche di coesione.

Il decreto-legge si compone di 38 articoli, suddivisi in due titoli. Il titolo I contiene le disposizioni di riforma della politica di coesione ed è

a sua volta suddiviso in 8 capi, in materia di risorse, semplificazione normativa, interventi territoriali, autoimpiego e altre misure sul lavoro, istruzione e ricerca, investimenti *green*, iniziative in cultura, e rafforzamento della legalità nelle regioni meno sviluppate. Il titolo II contiene invece solo una disposizione sul monitoraggio dell'intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul rischio idrogeologico e una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Nell'ambito del titolo I, le disposizioni contenute nel capo I (articoli da 1 a 8) danno attuazione alla riforma 1.9.1 del PNRR, finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione, in complementarità con il PNRR e tenendo conto del piano strategico della zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tale riforma, aggiunta con l'ultima revisione del Piano approvata con la decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) dell'8 dicembre 2023, si inserisce nell'ambito dell'Asse 3-Pubblica amministrazione, della Componente M1C1 su Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, le disposizioni sulla politica di coesione sono riferite ai seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.

In base all'articolo 4, i Ministeri e le regioni individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei suddetti settori strategici. L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmetta relazioni semestrali sullo stato di avanzamento procedurale e finanziario degli interventi prioritari individuati.

L'articolo 7 istituisce un meccanismo di premialità per le regioni che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, che consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all'attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione, per coprire fino all'intera quota (30 per cento dell'importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.

L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (*Strategic Technologies For Europe Platform – STEP*), nonché per sostenere i programmi di investimento produttivo ovvero di ricerca e sviluppo, in ambiti di particolare interesse strategico. A tal fine, i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 possono essere riprogrammati.

Il capo II (articoli 9 e 10) reca misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevedendo che con delibera del CIPRESS può essere disposta un'assegnazione

zione, in anticipazione alla programmazione di cui agli Accordi di coesione tra Ministro e Presidente di regione.

Il capo III (articoli da 11 a 15) reca disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale. In particolare, l'articolo 11, al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno, rinomina il Fondo perequativo infrastrutturale (istituito dall'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009) in Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno, la cui dotazione risulta pari a 100 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2033. Lo stesso articolo 11, inoltre, eleva al 40 per cento la quota delle risorse da destinare al Mezzogiorno, rispetto alla previgente quota del 34 per cento peraltro in proporzione alla popolazione di riferimento.

L'articolo 13, comma 1, introduce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 relativa all'Italia (approvata con decisione C(2021) 8655), che indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale, in favore di imprese presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) per gli investimenti in beni strumentali, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024. Per le modalità di erogazione del contributo si rinvia a un decreto ministeriale.

L'articolo 14 introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio, per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari.

L'articolo 15 reca disposizioni volte a consentire investimenti infrastrutturali in Calabria, a facilitare il funzionamento del Fondo italiano per il clima, istituito dalla legge di bilancio 2022 per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima, e del Fondo di sostegno ai comuni marginali.

Nel capo IV (articoli da 16 a 28), relativo alle misure in materia di lavoro, gli articoli da 16 a 20 prevedono misure di sostegno all'avvio di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, denominate « Autoimpiego Centro-Nord Italia » e « Resto al Sud 2.0 », nei limiti della normativa europea *de minimis*.

L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di soggetti giovani e disoccupati per l'avvio di attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Per gli stessi soggetti si prevede anche un contributo di 500 euro mensili per la durata massima di tre anni. Entrambe le misure sono soggette alla previa autorizzazione della Commissione europea.

Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono un esonero contributivo transitorio in favore di datori di lavoro privati, per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, di giovani disoccupati, di donne in situazioni di svantaggio, e di disoccupati di età superiore a 35 anni da occupare in sedi produttive ubicate nelle regioni della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Tali misure sono subordinate all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Gli articoli 25 e 26 intervengono per favorire il funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito con il decreto-legge n. 48 del 2023 per favorire il collocamento al lavoro dei beneficiari dell'Assegno di inclusione.

L'articolo 27 prevede l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) di cui al regolamento (UE) 2021/691.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, per finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso.

Nel capo V (articoli da 29 a 31), l'articolo 29, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze » 2021-2027, a beneficio delle 7 regioni meno sviluppate d'Italia, autorizza: un piano da 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole; un piano da 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale; e un piano da 100 milioni di euro per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni.

Lo stesso articolo 29 prevede anche che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti di 18,5 milioni di euro, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi, al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR e dal piano « Agenda sud ».

L'articolo 30 dispone che le risorse del progetto « Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati », del PNC (Piano complementare al PNRR), siano destinate prioritariamente a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali.

L'articolo 31 prevede l'istituzione del Piano di azione « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 », per garantire l'attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e dare continuità alle misure della componente M4C2 « Dalla ricerca all'impresa », nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno.

Nel capo VI (articoli 32 e 33), l'articolo 32 prevede l'individuazione di iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità *green*, l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5 « Inclusione e coesione », Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore », Investimenti 2.1 « Rigenerazione urbana » e 2.2 « Piani urbani integrati », del PNRR.

A tale ultimo riguardo, si segnala che l'indicazione degli Investimenti 2.1 e 2.2 appare riferita all'originario testo del PNRR. Tale riferi-

mento andrebbe quindi corretto in « Investimenti 4 e 5 », come risulta dall'ultima revisione del PNRR, approvata con la decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023.

L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali localizzati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Al capo VII, in materia di cultura, l'articolo 34 prevede l'istituzione di un Piano di azione per l'individuazione delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno, al fine di sviluppare e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura.

Il capo VIII, in materia di sicurezza, all'articolo 35 riconosce « di importanza strategica » alcuni progetti finanziati o finanziabili, a valere sul Programma nazionale « Sicurezza per la legalità 2021-2027 », nelle sette regioni del Mezzogiorno, relativi a: la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l'erogazione di incentivi alle imprese; la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino, nonché l'erogazione di servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

Il titolo II prevede all'articolo 36 che il monitoraggio sull'intervento del PNRR relativo alla riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione (M2C4-13, Investimento 2.1b), sia svolto non dalla Cabina di coordinamento istituita presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, ma dalle regioni.

Infine, l'articolo 37 reca una modifica alla copertura finanziaria del rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia* previsto dal decreto PNRR (decreto-legge n. 19 del 2024).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto n. 63, finalizzato a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e a intervenire in materia di imprese di interesse strategico nazionale.

Il disegno di legge consta di 16 articoli, suddivisi in V capi. Il capo I reca interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della

pesca e per la trasparenza dei mercati (articoli da 1 a 5). L'articolo 1 contiene disposizioni atte a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; a garantire il sostegno alle filiere produttive, anzitutto al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.

L'articolo 2 reca disposizioni per il sostegno del lavoro in agricoltura e prevede l'estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate (con riduzione delle aliquote contributive e dei premi INAIL pari al 68 per cento) alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 (decreto alluvioni).

L'articolo 3 contiene misure urgenti per le produzioni di kiwi e per il contrasto alla cosiddetta « moria del kiwi », un fenomeno manifestatosi a partire dal 2012 nell'area del basso Veronese, e che, più di recente, ha interessato altri areali di coltivazione del Lazio.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

L'articolo 5, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia consentita solo in specifiche tipologie di aree.

Il capo II prevede misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu (articoli da 6 a 8).

L'articolo 6 prevede misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. A tal proposito, si introducono modifiche volte, tra le altre cose, a incrementare i fondi per le imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza anche mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico negli allevamenti, in particolare quelli suinicoli. Così facendo, si garantirebbe l'ingresso nella « catena di macellazione » di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi, così da escludere la presenza del virus della peste suina africana.

L'articolo 7 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu, nonché al fine di impedire il peggioramento dei danni causati all'economia del comparto ittico, di promuovere e di sostenere le attività economiche svolte dalle imprese di pesca e di acquacoltura e, infine, di contribuire alla difesa della biodiversità degli *habitat* colpiti dall'emergenza.

L'articolo 8 prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del « Commissa-

rio straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina ».

Il capo III, composto dall'articolo 9, reca misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare. In particolare, si modifica il codice dell'ordinamento militare, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.

Il capo IV reca norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare (articoli da 10 a 12).

L'articolo 10 modifica l'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di guardie venatorie volontarie.

L'articolo 11 apporta modificazioni al decreto-legge n. 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 dello stesso anno, intendendo accrescere l'efficacia del coordinamento di tutte le iniziative e attività finalizzate al contenimento dei danni connessi alla scarsità idrica e al potenziamento delle infrastrutture idriche.

L'articolo 12 provvede alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare e ne definisce la competenza e le relative linee organizzative fondamentali.

Il capo V prevede misure per le imprese di interesse strategico nazionale (articoli da 13 a 16).

L'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni, per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA, di interesse strategico nazionale, nonché la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, norme procedurali sull'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio (articolo 14); termini e procedure in materia di Amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale (articolo 15).

Infine, l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede al relatore di approfondire gli aspetti di specifica competenza della 4^a Commissione, al fine di valutare l'impatto della normativa proposta sui profili disciplinati dall'ordinamento dell'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

240^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(991) GASPARRI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 del provvedimento in esame inserisce, all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-*ter*, prevedendo che le disposizioni di tale legge, concernenti nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, si applichino altresì alle vittime decedute a causa di atti criminali di matrice politica commessi ai danni di cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti, compiuti sul territorio nazionale negli anni dal 1970 al 1979.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, per un onere che viene valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che per l'anno 2024 non risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, al fine di disporre di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta legislativa in esame, appare necessario richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria ALBANO conviene sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo della Convenzione, composto di 30 articoli, è basato in larga parte sul modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ma elaborato anche in ragione della specificità dei rapporti italo-libici, tenuto anche presente che la Libia non è un paese membro della predetta organizzazione.

Per la parte italiana, trova applicazione in relazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Le valutazioni della relazione tecnica sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno d'imposta 2022.

Per quanto di competenza, la relazione tecnica quantifica effetti finanziari, su base annua, in termini di minor gettito con riferimento all'articolo 8, in materia di utili delle imprese, per circa 3.300 euro, all'articolo 11, in materia di dividendi, per circa 1.570.000 euro, all'articolo 14, in materia di utili di capitale, per 55.000 euro, all'articolo 15, in materia di professioni indipendenti, per circa 88.500 euro, per complessivi euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025.

La relazione tecnica non ascrive invece effetti finanziari in relazione all'articolo 9, in materia di navigazione marittima ed area internazionale, all'articolo 10, in materia di imprese associate, all'articolo 12, in materia di interessi, all'articolo 13, in materia di canoni, all'articolo 16, in materia di lavoro subordinato, all'articolo 17, in materia di compensi e get-

toni di presenza, all'articolo 18, in materia di artisti e sportivi, e all'articolo 22, in materia di altri redditi.

Per quanto riguarda gli articoli della Convenzione, non considerati dalla relazione tecnica, al fine di escludere l'assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, in particolare con riferimento all'articolo 4, in materia di residenti, all'articolo 5, in materia di stabile organizzazione, all'articolo 19, in materia di pensioni, all'articolo 20, in materia di funzioni pubbliche, all'articolo 21, in materia di studenti e apprendisti, e all'articolo 23, in materia di eliminazione della doppia imposizione.

Per quanto concerne il citato articolo 5 della Convenzione, osserva che la relazione illustrativa asserisce che la parte libica ha accolto le disposizioni in linea con gli attuali standard dell'OCSE, con l'eccezione del limite temporale di tre mesi convenuto circa la durata necessaria a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione. Viene segnalato altresì, nella relazione illustrativa, che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione proposti dall'OCSE, nonché da una clausola inserita nell'articolato dei redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. A tale riguardo, appare necessario che tale compensazione trovi dimostrazione, in termini di effetti finanziari, nella relazione tecnica.

Rileva infine che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame reca la clausola di copertura dell'onere, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, a carico del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che allo stato, presenta la necessaria capienza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1127) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (*FdI*), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che dagli articoli 5, commi 3 e 7, 7, 9 e 21 dell'Accordo, nonché dal Protocollo addizionale, con particolare riguardo ai punti 1. e 6., non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al computo delle stime indicate nella relazione tecnica, in generale, viene precisato che le valutazioni sono state compiute sulla base di valori medi relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. Considerati gli elevati interscambi con la Cina in epoca post-Covid (a partire dal 2021) e l'elevato tasso di inflazione relativo all'anno 2022 (oltre l'8 per cento) si chiede conferma che l'adozione, quale base dati di riferimento, del triennio 2020-2022 determini stime il più possibile veritiere relativamente ai periodi a partire dal 2024.

Inoltre, in riferimento alle quantificazioni contemplate nella relazione tecnica relative agli articoli 10, in materia di dividendi, 11, in materia di interessi, e 13, concernente gli utili di capitale, occorre chiedere ulteriori dettagli che consentano di verificarne la correttezza.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di poter intervenire successivamente all'audizione del Ministro Fitto, prevista per giovedì.

Il PRESIDENTE, prendendo atto di quanto espresso dalla senatrice Pirro, ricorda l'impegno già condiviso, in sede di programmazione dei lavori, a lasciare aperta la discussione generale sul provvedimento in esame fino alla giornata di martedì 28, giorno in cui si chiuderà la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 21 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 68

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (ICS), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (AIAC) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 373 (PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL CALCIO ITALIANO)

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario MAZZI, nel rispondere all'interrogazione 3-00990 della senatrice Fallucchi sul sito di « Herdonia » ad Ortona, in provincia

di Foggia, rivolge un ringraziamento all'interrogante per il quesito posto, che consente di fornire elementi recentissimi sull'azione di tutela, promossa dal Ministero della cultura, in favore di uno dei siti archeologici più rilevanti della Puglia settentrionale.

Ricorda che il processo di acquisizione piena al patrimonio culturale nazionale è stato aggravato da un lungo contenzioso con la proprietà privata del bene, in relazione alla corresponsione del premio di rinvenimento per gli scavi condotti dal 1962 al 2000 e a causa delle procedure di esproprio di alcune particelle di massimo rilievo del sito, in cui ricadono l'area del foro, la basilica, il *macellum* e le terme di Herdonia.

A seguito dell'emanazione del decreto di pubblica utilità – prosegue il Sottosegretario – i proprietari privati non hanno accettato la proposta di indennità di esproprio; quindi, si è dovuto procedere secondo l'*iter* previsto dalla legge in assenza di accordo.

Informa poi che, di recente, la Direzione generale competente ha comunicato che, per quanto attiene a tale procedura di espropriazione, sono stati compiuti passi in avanti significativi: ad inizio aprile si sono concluse le attività del collegio nominato per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e la relazione di stima è stata notificata agli interessati da parte della Soprintendenza territoriale. Fa presente che seguiranno i successivi passaggi amministrativi nei termini di legge che condurranno all'emanazione del decreto di esproprio.

Precisa che, sino ad oggi, nonostante le criticità evidenziate, connesse al lungo contenzioso con la proprietà privata del bene ed avente ad oggetto sia la corresponsione del premio di rinvenimento per gli scavi condotti dal 1962 al 2000 sia le procedure di esproprio, la Soprintendenza territoriale ha svolto comunque un'azione di costante monitoraggio rispetto alle descritte particelle di proprietà privata.

Ad esempio, nel febbraio 2024, considerato il precario stato di conservazione delle strutture antiche in elevato prive di copertura e protezione, ha chiesto ai privati proprietari, in attuazione dell'articolo 30, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di predisporre tutti gli interventi necessari al mantenimento e opportuno ripristino delle condizioni di sicurezza e conservazione, con particolare riferimento al taglio della vegetazione.

Con riferimento, invece, alle particelle di proprietà statale, specifica, quindi, che la Soprintendenza territoriale, di concerto con il Comune di Ortona e il Segretariato Regionale della Puglia, ha posto in essere numerosi interventi di tutela e di programmazione in relazione a diversi finanziamenti pubblici di cui Herdonia ha beneficiato. Ad esempio, nell'ambito degli interventi relativi al contratto istituzionale di sviluppo di Foggia, il Comune di Ortona ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per la « Realizzazione del parco archeologico di Herdonia », finalizzato principalmente alla connessione del sito con il centro urbano. Ricorda poi che Herdonia ha avuto un finanziamento, denominato « Lavori

di scavo, restauro e valorizzazione », per un importo totale di 1,5 milioni di euro nell'ambito della programmazione ai sensi della legge n. 205 del 2017.

Evidenzia, inoltre, che, per iniziativa della Soprintendenza territoriale, l'area archeologia di Herdonia è stata inserita nei finanziamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in particolare, in favore di « Appia Viarum, tratto di Ortona (area archeologica di Herdonia, Ponte Rotto sul Cervaro e Ponte Romano sul Carapelle) » è stato assegnato l'importo di un milione di euro.

Nel concordare con l'interrogante circa gli effetti culturali ed economici, in primo luogo turistici, che l'attività di valorizzazione globale del sito può effettivamente produrre in favore del territorio ordonese, dà atto di un grande impegno da parte degli Uffici territoriali affinché si preservasse l'area e, al contempo, si consolidasse la consapevolezza dell'importanza storica di Herdonia.

Richiama l'attenzione, a tal proposito, sulla circostanza che, proprio lo scorso marzo, l'Ufficio territoriale del Ministero della cultura ha organizzato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Ortona e con l'Università degli Studi di Foggia, un evento, inserito nell'ambito della Giornata nazionale del paesaggio 2024, di presentazione delle progettualità in corso alla cittadinanza di Ortona.

Si dichiara convinto che l'acquisizione dell'intero sito alla proprietà pubblica rappresenterà la svolta in un percorso unitario di progettazione.

Assicura, conclusivamente, che il Ministero della cultura si impegnerà affinché si compia un'azione finalmente piena di tutela e di promozione in termini di attrattiva per i flussi turistici europei e internazionali.

La senatrice FALLUCCHI (*Fdi*) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

La PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

(Seguito della discussione e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che, anche al fine di superare alcune criticità, incluse quelle di carattere finanziario, il relatore, senatore Marti, ha presentato un nuovo testo (pubblicato in allegato), e propone di adottarlo come testo base.

Propone altresì di fissare per giovedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo.

La Commissione concorda sulle proposte della Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 maggio, nel corso della quale, ricorda la PRESIDENTE, è stato fissato alle ore 12 di giovedì 16 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 10 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore CASTIELLO (*M5S*), dopo aver dichiarato di condividere le finalità del disegno di legge in esame in ragione della rilevanza culturale della civiltà benedettina, fa presente che l'emendamento 1.1, al pari delle altre proposte emendative presentate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, è volto ad estendere la portata precettiva e incentivante del provvedimento al monachesimo basiliano.

Ricorda, al riguardo, che i monaci basiliani, nel IX secolo d.C., si sono resi protagonisti nel Mezzogiorno d'Italia, che partiva da una situazione di difficoltà e di ritardo, di un recupero culturale ed economico di assoluta importanza, che ha condotto, tra l'altro, all'introduzione della bachicoltura e alla costruzione di monasteri di rilievo internazionale.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Ha la parola la presidente COSENZA (*FdI*), promotrice del disegno di legge in esame, la quale fa presente che, nel contesto delle disposizioni di rivitalizzazione e rilancio del ruolo e delle attività delle abbazie e degli insediamenti benedettini, le proposte emendative di sua iniziativa sono orientate a fornire un elenco degli insediamenti che da subito entreranno a far parte dell'istituendo cammino « La via dell'Occidente »

(emendamento 2.1), a stabilire che il suddetto elenco possa essere arricchito con decreto interministeriale e a prevedere lo svolgimento di un programma di eventi ispirato alla promozione dei valori dell'Unione europea e dell'Occidente attraverso la riscoperta dei luoghi e della storia del monachesimo benedettino (emendamento 2.3), ad istituire un circuito delle strutture monastiche delle abbazie benedettine funzionale ad attrarre nuovi flussi turistici, nonché un marchio riservato alle strutture ricettive che aderiscono al circuito stesso (emendamento 2.0.1).

Preannuncia, infine, che la proposta emendativa 3.0.1, di cui è promotrice, ha ad oggetto l'istituzione del premio «La via dell'Occidente», con l'obiettivo di perseguire i valori universali della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità.

Gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché quelli riferiti agli articoli 3 e 4 sono dati per illustrati.

La PRESIDENTE, nel ricordare che è giunto il parere (non ostativo con osservazioni) della Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge in esame, informa che la Commissione affari sociali, sanità e lavoro si è espressa con un parere favorevole e che non sono, invece, ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 785**

NT

IL RELATORE

***Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina
1932-2032***

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 2

(Obiettivi delle iniziative)

1. Ai fini dell'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale ed internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle « Città di fondazione dell'Agro pontino », cosiddette « Città di fondazione », nell'ambito del progetto « Sistema integrato Città di fondazione » finalizzato a conseguire un'offerta

culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle Città di fondazione dell'Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi;

f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

i) l'istituzione del « Festival delle Città di fondazione », al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo;

l) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;

m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Articolo 3

(Istituzione della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 », di seguito denominata Fondazione, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono parteci-

pare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.

2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

4. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 4

(Patrimonio della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 939

Art. 1.

1.1

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI

Al comma 2, dopo le parole: « insediamenti benedettini », inserire le seguenti: « e dei monaci basiliani ».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo le parole: « insediamenti benedettini », ovunque ricorrano, inserire le seguenti: « e dei monaci basiliani ».

1.2

COSENZA

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: « dicasteri » con la seguente: « ministeri ».

Art. 2.

2.1

COSENZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Ai fini della promozione e valorizzazione culturale, nazionale e internazionale, e dei progetti e programmi UNESCO indirizzati all'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, è istituito il cammino "La via dell'Occidente". Per le finalità di cui al primo periodo fanno parte del cammino, la cui mappatura è accessibile sui siti *internet* istituzionali del Ministero del turismo e del Ministero della cultura, con informazioni, accessibili

almeno nelle lingue italiana e inglese, utili a generare interesse negli utenti, i seguenti insediamenti benedettini e le loro diramazioni, presenti nelle regioni italiane:

1. Abbazia territoriale della Santissima Trinità (Cava de' Tirreni (Sa), Campania);
2. Abbazia Santuario Di Santa Maria di Montevergine (Mercogliano (Av), Campania);
3. Abbazia di San Guglielmo al Goletto (Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Campania);
4. Abbazia di Pomposa (Codigoro (Ra), Emilia-Romagna);
5. Abbazia di Nonantola (Nonantola (Mo), Emilia-Romagna);
6. Abbazia di San Pietro (Modena, Emilia-Romagna);
7. Abbazia di Santa Maria del Monte (Cesena, Emilia-Romagna);
8. Abbazia di San Gallo (Moggio Udinese (Ud), Friuli V.G.);
9. Abbazia di Santa Maria in Silvis (Sesto al Reghena (Pn), Friuli V.G.);
10. Abbazia di San Silvestro (Montefano (Mc), Marche);
11. Abbazia di Montecassino (Montecassino (Fr), Lazio);
12. Monastero di Santa Scolastica e Sacro Speco (Subiaco (Rm), Lazio);
13. Abbazia di Santa Maria di Farfa (Fara in Sabina (Ri), Lazio);
14. Abbazia di Santa Maria in Finalpia (Finale Ligure (Sv) Liguria);
15. Abbazia di San Fruttuoso (Camogli (Ge), Liguria);
16. Abbazia di Santa Maria Assunta in Maguzzano (Lonato del Garda (Bs), Lombardia);
17. Abbazia Olivetana di San Nicola (Rodengo-Saiano (Bs), Lombardia);
18. Abbazia di San Giacomo Maggiore (Pontida (Bg), Lombardia);

19. Abbazia Mater Ecclesiae in San Giulio (Isola di S. Giulio (No), Piemonte);
20. Abbazia dei SS. Pietro e Andrea (Novalesa (To), Piemonte);
21. Abbazia di San Michele della Chiusa (Sant'Ambrogio di Torino (To) Piemonte);
22. Abbazia Santuario di S. Michele Arcangelo (Foggia, Puglia);
23. Abbazia di San Vito martire (Polignano a Mare (Ba), Puglia);
24. Abbazia Madonna della Scala (Noci (Ba), Puglia);
25. Abazia monastero *di Ognissanti di Cuti* (Valenzano, (Ba);
26. Abbazia di San Leonardo in Lama Volara (Manfredonia (Fo) Puglia);
27. Abbazia Santuario di Santa Maria a Mare (Isole Tremiti, (Fo) Puglia);
28. Abbazia benedettina di San Pietro di Sorres (Borruta (SS), Sardegna);
29. Abbazia e monastero di San Martino delle Scale (de Scalis) (Monreale (Pa), Sicilia);
30. Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Asciano (Si), Toscana);
31. Abbazia di Camaldoli e Sacro Eremo (Camaldoli (Ar), Toscana);
32. Abbazia di S. Michele Arcangelo (Passignano (Fi), Toscana);
33. Abbazia di Novacella (Bressanone (Bz), Trentino A.A.);
34. Abbazia di Monte Maria/Marienberg (Malles Venosta (Bz), Trentino A. A.);
35. Abbazia di San Cassiano (Narni (Tr), Umbria);
36. Abbazia di San Benedetto al Subasio (Assisi (Pg), Umbria);
37. Monastero Santi Severo e Martirio (Orvieto (Tr), Umbria);
38. Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo (Tr), Umbria);

39. Abbazia di Praglia (Teolo (Pd), Veneto);

40. Abbazia e monastero di San Giorgio Maggiore (Venezia, Veneto). ».

2.2

CROATTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Sono considerati “cammini religiosi” i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale, come individuati con apposita delibera dalla Cabina di regia nazionale per i cammini, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI) ».

2.3

COSENZA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, può essere incrementata la lista di cui al comma 1 con nuovi soggetti sulla base dei dati in loro possesso, inclusi quelli trasmessi dalle regioni e dalle diocesi, o delle richieste di inserimento pervenute dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane o dalle stesse strutture monastiche e abbazie benedettine non incluse nella lista, nonché dai monasteri cistercensi di derivazione benedettina. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, è sostenuto un programma di eventi attrattivi per il turismo culturale, nel limite di spesa previsto annualmente. Con successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sono definiti gli eventi del programma annuale, sulla base dei seguenti criteri:

a) promozione dei valori dell’Unione Europea e dell’Occidente attraverso la riscoperta dei luoghi e della storia del monachesimo benedettino;

b) valorizzazione della Rete nazionale;

c) distribuzione degli eventi sul territorio nazionale in modo da assicurare il coinvolgimento di soggetti di cui al comma 1 che siano

espressione delle regioni sia del Nord, sia del Centro, sia del Sud d'Italia. ».

2.4

COSENZA

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: « ritenuti necessari per » inserire le seguenti: « la promozione, »;*

b) *dopo le parole: « internazionali del cammino » inserire le seguenti: « La via dell'Occidente ».*

2.0.1

COSENZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Marchio “La via dell'Occidente”)

1. Al fine di promuovere il cammino “La via dell'Occidente”, di cui all'articolo 2, con finalità di tutela e organizzazione omogenea del territorio, è istituito il “Circuito delle strutture monastiche delle abbazie benedettine” costituito da soggetti pubblici e privati. Il Circuito è funzionale a strutturare l'accoglienza, attrarre nuovi flussi turistici che possano essere volano di crescita occupazionale ed imprenditoriale, stimolare interventi ed investimenti coordinati volti al recupero e all'utilizzo di immobili di valore storico e architettonico, anche rurali.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di una catena di strutture ricettive italiane di pregio è istituito il marchio “La via dell'Occidente”, il cui utilizzo è riservato alle strutture ricettive, e ai loro prodotti e servizi, che aderiscono al Circuito e che sono in possesso di idonei requisiti e caratteristiche qualitative.

3. Il Ministro del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, attraverso il tavolo di cui all'articolo 2, il regolamento del Circuito, il disciplinare del marchio “La via dell'Occidente”, il suo utilizzo, i requisiti e le caratteristiche delle strutture ricettive, con particolare attenzione, per una identificazione ed affermazione della qualità italiana,

agli *standard* qualitativi e architettonici delle strutture ricettive e dei loro servizi, al personale che deve essere prevalentemente italiano, alla promozione del Circuito, dell'accoglienza e del marchio al fine di favorire l'incontro con la domanda turistica degli operatori del settore. ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: « previsioni di cui agli articoli 1 e 2 » con le seguenti: « previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis) ».

Art. 3.

3.1

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: « immateriali benedettini » inserire le seguenti: « e basiliani », dopo le parole: « ambito benedettino » inserire le seguenti: « e basiliano » e sostituire le parole: « è istituito il Marchio benedettino » con le seguenti: « sono istituiti, rispettivamente, il Marchio benedettino e il Marchio basiliano »;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il Marchio basiliano è costituito dall'immagine di San Basilio e dalla data 330, anno di nascita del Santo. Il Marchio basiliano può essere utilizzato solo dai monasteri basiliani, sui loro beni materiali e immateriali. Sottostante il Marchio basiliano, centralmente, ciascun monastero può apporre il proprio emblema »;

c) *al comma 3, sostituire le parole: « il marchio benedettino è inserito » con le seguenti: « i marchi benedettino e basiliano sono inseriti ».*

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in « Marchio benedettino e Marchio basiliano ».

3.0.1

COSENZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Premio “La via dell'Occidente”)

1. Al fine di celebrare l'importanza storica del monachesimo benedettino nella formazione di una identità dell'Unione europea e dell'Occi-

dente volta a perseguire i valori universali della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità, e nell'affermazione del lavoro quale strumento di valore spirituale, culturale morale adatto ad accompagnare una sostenibile crescita economica, scientifica e tecnologica, è istituito il premio "La via dell'Occidente". Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri a cittadini italiani che nel corso dell'anno si sono distinti in ambito culturale, artistico, economico, sociale, politico e negli studi nel promuovere iniziative di valorizzazione della cultura dell'Occidente ».

Art. 4.

4.1

COSENZA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: « medievali », ovunque ricorra, nonché la parola: « medioevali » con la seguente: « monastici »;*

b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « presenti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 »;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l'«Albo erboristico della via dell'Occidente». Fanno parte dell'Albo i parchi nazionali italiani e il Parco dei monti picentini e, su loro richiesta al Ministero di cui al primo periodo, i produttori di erbe officinali, di mieli di liquori officinali e loro derivati, di prodotti della cultura erboristica e officinale e della farmacopea monastica, in particolare di quelli ricadenti nei cammini penitenziali e nel cammino dell'Arcangelo Michele. Il Ministero di cui al primo periodo predispone specifiche azioni finalizzate a far conoscere, promuovere e supportare le attività e i soggetti di cui al presente comma. ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 21 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 58

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,30

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOSHARING, ASSOCIAZIONE MONOPATTINISTI « E-MOBILITY ITALIA », FIAB – FEDERAZIONE ITALIANA AMBIENTE E BICICLETTA, ECF – EUROPEAN CYCLISTS' FEDERATION, SALVAICICLISTI, ASSOCIAZIONE TUTELA LEGALE TAXI, OSSERVATORI REGIONALI AUTOSERVIZI NCC, FEDERAZIONE NCC MUOVERSÌ E ASSOSEGNALETICA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1086 (CODICE DELLA STRADA)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. – Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente DE CARLO (*FdI*), in sostituzione del relatore Maffoni, sul disegno di legge, di iniziativa del senatore Ancorotti e di altri senatori, che istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale pubblico telematico delle imprese di acconciatura, al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i professionisti che hanno l'abilitazione professionale, che hanno esercitato la professione in modo continuativo, per un periodo di almeno di tre anni, e che sono in possesso di relativo codice ATECO (articolo 1).

Dopo aver ricordato che la disciplina della professione di acconciatore è contenuta nella legge n. 174 del 2005, si sofferma sull'articolo 2, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione nel Registro, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione di requisiti minimi

di abilità professionale che assicurino adeguate conoscenze tecniche, in particolare nel settore tricológico, della chimica applicata all'utilizzo di prodotti cosmetici, della comunicazione con il cliente del *marketing* e della gestione aziendale; suddivisione del Registro tra individui, titolari di imprese e formatori; rilascio di un certificato di iscrizione elettronico e individuazione di strumenti per consentire al pubblico il riconoscimento della presenza dell'attività all'interno del Registro; definizione delle modalità di funzionamento e tenuta del Registro; definizione delle prerogative di esclusiva pertinenza degli iscritti, tra le quali, comunque, vanno ricompresi la gestione dei locali e delle attrezzature concesse in uso a titolo oneroso per l'esercizio dell'attività professionale, il riconoscimento dell'attività formativa, nonché la possibilità di prestare la propria opera professionale sui luoghi di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche nonché a domicilio.

Osserva inoltre che l'articolo 3 novella la predetta legge n. 174 del 2005 in materia di sanzioni, aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge.

In conclusione, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) segnala che è assegnato alla Commissione, in sede redigente, anche il disegno di legge n. 993, a firma della senatrice Minasi. Domanda quindi al Presidente se sia possibile abbinare la trattazione dei due testi.

Il PRESIDENTE assicura che inoltrerà alla Presidenza del Senato la richiesta di nuova assegnazione del disegno di legge n. 993 dalla sede redigente alla sede referente, in modo che esso possa essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1035 per connessione di materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, prima di svolgere la relazione illustrativa come relatore, congiuntamente al correlatore Bergesio, prefigura la seguente organizzazione dei lavori, tenuto conto che le settimane prossime vi saranno anche appuntamenti pre-elettorali ed elettorali. Nella consapevolezza che occorre svolgere un ciclo di audizioni, già richiesto per le vie brevi, propone di fissare a domani, 22 maggio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizione. Preannuncia peraltro che le audizioni

avranno luogo la settimana prossima, secondo modalità che saranno discusse domani in Ufficio di Presidenza.

Con riferimento al termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, propone di fissarlo a lunedì 10 giugno, alle ore 12.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) avanza la richiesta di posticipare detto termine per venire incontro alle esigenze dei Gruppi monorappresentati in Commissione, tanto più che lunedì 10 giugno è la prima giornata dopo la tornata elettorale, che vedrà peraltro impegnati tutti i senatori.

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che la settimana prossima si terranno i lavori parlamentari e dunque il termine del 10 giugno è già molto ampio, considerati i tempi complessivi per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea e da parte della Camera dei deputati. Nega pertanto che tale termine leda le prerogative dei Gruppi.

Dopo una breve interlocuzione della senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), che lamenta la scarsa attenzione nei confronti dei Gruppi più piccoli, interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), sottolineando anzitutto la complessità del provvedimento che tratta diverse questioni.

In merito alle proposte del Presidente, condivide senz'altro il termine per le richieste di audizione, fissato a domani, preannunciando che sulle imprese di interesse strategico il suo Gruppo riproporrà audizioni già presentate sui precedenti decreti che hanno interessato l'impianto dell'ex Ilva, per esigenze di continuità.

Quanto all'ipotesi di fissare a lunedì 10 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, concorda con l'inopportunità di tale data, come sostenuto dalla senatrice Fregolent, sottolineando che una posticipazione all'11 o al 12 giugno consentirebbe una piena ripresa dell'attività parlamentare, dopo la pausa elettorale, e una più attenta valutazione delle proposte emendative, senza inficiare i tempi complessivi di conversione.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) si unisce alla richiesta di posticipare di uno o due giorni il termine per la presentazione degli emendamenti rispetto alla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dell'orientamento dei Gruppi, si dichiara disponibile a fissare a mercoledì 12 giugno, alle ore 12, il termine per presentare gli ordini del giorno e gli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il correlatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore De Carlo, riferisce sul provvedimento in titolo, illustrando l'articolo 1 finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in

Ucraina, a garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e a sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, la pesca e l'acquacoltura. Osserva al riguardo che il comma 2 prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per dodici mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Si incrementa la dotazione Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021. Viene altresì prevista la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. Sono inoltre prorogati i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. Si introduce poi il nuovo articolo 16-*bis* all'interno del decreto-legge n. 124 del 2023, con il quale si prevede, per l'anno 2024, una disciplina specifica per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, già disciplinato in via generale dall'articolo 16 del medesimo decreto, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Dà indi conto dell'articolo 2 che prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione temporanea della misura dei premi e contributi previdenziali, pari al 68 per cento, a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Le novelle concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei partecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Descrive i contenuti dell'articolo 3, che sostiene le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della « moria del kiwi » nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestati

ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori viene incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 2 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 10 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni avverrà sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della « moria del kiwi ». L'articolo incrementa, inoltre, la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Sottolinea altresì che l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di « costo di produzione » e « costo medio di produzione »; si specifica, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. Viene stabilito che la violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Si modifica inoltre il regime sanzionatorio, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. Sono peraltro stanziati fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il potenziamento dei sistemi informatici, più ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024 per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.

Passa poi ad esaminare l'articolo 5, che delimita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali: i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi

di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento; i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali; i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Fa notare comunque che tale limitazione non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Si introduce comunque una norma transitoria, che fa salve le procedure in materia già avviate, le quali devono essere concluse in ragione della normativa previgente.

Rileva indi che l'articolo 6 inserisce il riferimento alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell'ambito del rischio igienico-sanitario, incluso tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione del Servizio nazionale della protezione civile. La disposizione rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Si estende anche ai sub-commissari l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti contingibili e urgenti che il decreto-legge n. 9 del 2022 già prevede possano essere adottati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). Si prevede il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal commissario straordinario, stabilendo la composizione massima del contingente, la durata del suo dispiegamento, gli oneri finanziari e le funzioni del personale militare impiegato. Si autorizza il Commissario straordinario a integrare, entro il 15 giugno 2024, la pianificazione degli interventi e delle iniziative per fronteggiare il contesto d'urgenza.

Evidenzia che l'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. La stessa disposizione disciplina la struttura a supporto del Commissario straordinario, il contingente di personale ad essa preposto e il piano di intervento, per la cui attua-

zione sono assegnati, per gli anni dal 2024 al 2026, complessivi 10 milioni di euro.

Fa presente che l'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9, prosegue il relatore, al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Pone inoltre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Accenna indi all'articolo 10, che incide sul novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza.

Illustra l'articolo 11, che apporta una serie di modifiche al decreto-legge n. 39 del 2023 (cosiddetto « decreto siccità »), prorogando la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è chiamata ad esercitare funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio per il contenimento e il contrasto degli effetti della siccità.

Dopo aver rilevato che l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dà conto dell'articolo 13, comma 1, secondo cui l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Si interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in am-

ministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A..

Osserva inoltre che l'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza e altre fattispecie specifiche, con esclusione dei casi di rapporto relativo a uno stabilimento nuovo o a uno stabilimento esistente che abbia subito determinate modifiche. In tale ambito, in base alla novella, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Tale novella costituisce una deroga rispetto a quella che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Si abbrevia a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista.

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a limitare le richieste di audizione a quelle più pertinenti, riservandosi di valutare i soggetti maggiormente rappresentativi e di domandare un contributo scritto agli altri soggetti eventualmente proposti.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) chiede di ascoltare le associazioni di categoria del comparto agricolo singolarmente, considerata l'importanza dei temi affrontati dal provvedimento.

Concorda il PRESIDENTE, avvertendo inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), osservando che il disegno di legge persegue la finalità di sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose per la riduzione dello spreco alimentare, promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Fa presente che il testo si compone di quattro articoli, dei quali l'articolo 1 detta le finalità. L'articolo 2 – prosegue il relatore – demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione di un logo volontario di cui possono avvalersi gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e di bevande, al fine di promuovere all'interno dei locali la pratica dell'asporto del cibo non consumato. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di svolgimento di un concorso di idee per la scelta del logo e degli imballaggi del cibo non consumato. Evidenzia peraltro che il logo è esposto, in modo chiaro e ben evidente, all'interno dei locali per l'esercizio della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, nei menù, consultabili anche da remoto, e in tutti i sistemi di comunicazione promozionale ai consumatori.

Illustra poi l'articolo 3, che reca misure per favorire la diffusione di abitudini alimentari sane ed equilibrate, mediante l'inserimento nel menù dell'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e delle offerte dedicate ai bambini.

Infine, descrive l'articolo 4, che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2024 il fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, istituito presso il Dicastero dell'agricoltura.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il senatore AMIDEI (*FdI*), in sostituzione del relatore Ancorotti, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), segnalando anzitutto che presso la sede di merito sono appena terminate le audizioni. Nel riservarsi di presentare proposte emendative in Commissione bilancio, rimarca criticamente che il provvedimento prosegue nella scelta del Governo di accentrare, presso la Presidenza del Consiglio, tutte le competenze che riguardano le politiche di coesione. Lamenta peraltro che il decreto-legge ha un carattere eterogeneo e dispone finanziamenti assai variegati, probabilmente per offrire risposte contingenti in vista delle elezioni europee.

Registra altresì con disappunto l'esito paradossale conseguente al tentativo di accelerare le procedure, che finisce invece per determinare ritardi e appesantimenti burocratici.

L'aumento di poteri in capo alla Presidenza del Consiglio finisce a suo avviso per produrre una sorta di « premierato di fatto », favorendo parallelamente logiche di attenzione estemporanea al territorio. Menziona al riguardo le risorse per le bonifiche di Bagnoli, per le quali si utilizza il Fondo sviluppo e coesione già assegnato alla regione Campania.

Dichiara invece di condividere le misure sulle zone logistiche speciali (ZLS), preannunciando la volontà di rendere strutturali le relative risorse attraverso specifici emendamenti, su cui si augura la convergenza tra tutte le forze politiche. Ricorda peraltro che le ZLS sono state proposte dal Governo di centro-sinistra e reputa opportuno dare un carattere pluriennale a tali misure. Dopo essersi soffermato sulle misure per la promozione dell'occupazione, sulle quali parimenti il suo Gruppo presenterà proposte emendative, si riserva di valutare l'andamento dei lavori nella sede di merito e in Assemblea.

Il senatore NAVE (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, soffermandosi sulle criticità sottese agli articoli 14 e 18. In ordine all'articolo 14, relativo al sito di Bagnoli, giudica a sua volta paradossale che le risorse stanziare siano quelle già assegnate alla regione, mentre sarebbe stato opportuno prevedere nuovi finanziamenti anche per l'adeguamento sismico, quantomai necessario.

Con riferimento all'articolo 18, che istituisce la misura « Resto al Sud 2.0 », preannuncia la presentazione di emendamenti per rafforzare un

istituto che finora ha funzionato ma che ha mostrato anche elementi di criticità.

Poiché non vi sono ulteriori interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(38) MANCA e altri. – *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(306) ROMEO. – *Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell'artigianato*

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce la correlatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) anche a nome del correlatore Martella, sul disegno di legge n. 38, di iniziativa dei senatori Manca e Martella, concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, dal particolare valore creativo ed estetico in ragione del processo di lavorazione manuale applicato.

Illustra l'articolo 2, secondo cui i comuni, sentito il soprintendente, riconoscono la qualifica di bottega storica e artigiana all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti. Viene poi istituito un Fondo specifico, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Al riguardo, fa notare che occorre modificare la decorrenza degli oneri.

Dopo aver menzionato l'articolo 3 relativo alla possibilità di applicare la cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, menziona l'articolo 4, in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono, tramite procedura semplificata di accreditamento, la qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale e a determinati requisiti.

L'articolo 5 – prosegue la correlatrice – affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione, per i licei artistici e gli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato, delle attività di didattica laboratoriale, le cui modalità di espletamento prevedono il coinvolgimento e il relativo affiancamento al personale docente dei maestri artigiani o di mestiere, quali insegnanti tecnico-pratici. In proposito, giudica opportuno verificare eventuali profili di sovrapposizione con il liceo del *made in Italy*, di cui all'articolo 18 della legge n. 206 del 2023.

Rileva altresì che l'articolo 6 riconosce esclusivamente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

Dopo aver accennato all'articolo 7 sui regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni per identificare i prodotti delle imprese artigiane iscritte al relativo albo e che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, stabilendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Puntualizza che su materia analoga interviene anche il disegno di legge n. 306, d'iniziativa del senatore Romeo, composto di un solo articolo, che novella la legge n. 443 del 1985. Esso prevede che nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. A tale divieto corrispondono poi specifiche sanzioni.

Tornando al disegno di legge n. 38, precisa che l'articolo 9 stabilisce anche i requisiti per il cosiddetto «hobbismo», definendo «hobbista» il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto.

Da ultimo, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria che, a suo giudizio, andrà evidentemente aggiornata. Considerata l'analogia di materia, propone di discutere i due disegni di legge congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse oggi le audizioni sul provvedimento in titolo. Come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza, il relatore si è detto disponibile a valutare sin d'ora eventuali suggerimenti che dovessero pervenire dai Gruppi. Ad ogni modo, in settimana sarà trasmesso per le vie brevi un primo schema di parere, sul quale si invitano i Gruppi a far pervenire integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, per consentire al relatore di valutarle e di redigere una bozza definitiva da votare entro la settimana prossima.

Interviene il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) il quale, dopo aver sottolineato l'importanza di procedere congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, comunica di aver svolto un primo approfondimento in vista di uno schema di parere recependo alcuni rilievi formulati dagli organismi coinvolti nella fase preparatoria, tra cui il Consiglio di Stato e gli enti locali. Reputa tuttavia corretto trasmettere per le vie brevi tale schema di parere solo a conclusione della discussione generale, in modo da recepire eventuali suggerimenti, fermo restando che ulteriori questioni potranno comunque essere approfondite anche in occasione dell'esame dello schema di parere.

Ritiene peraltro poco utile domandare al Governo di attendere l'espressione del parere anche oltre la scadenza del termine del 2 giugno, in quanto la settimana prossima, con le scadenze prospettate dal Presidente, ci sarebbero margini sufficienti per concludere l'esame, eventualmente nella giornata di giovedì 30 maggio.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) concorda con il relatore Paroli, dichiarandosi comunque disponibile a rinunciare ad intervenire in discussione generale, in modo da riservare tempo al confronto sullo schema di parere. A tale ultimo riguardo, domanda al relatore se sia possibile rice-

vere già questa sera lo schema di parere per compiere i dovuti approfondimenti, in vista di eventuali integrazioni o della presentazione di uno schema di parere alternativo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), pur sottolineando che sarebbe stato utile svolgere il dibattito prima di valutare lo schema di parere, si dichiara a sua volta disponibile a non intervenire in discussione generale e a focalizzare il proprio intervento sulla proposta del relatore.

Il PRESIDENTE, con l'accordo del relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*), dichiara quindi conclusa la discussione generale, preannunciando la trasmissione, entro questa sera, di uno schema del parere del relatore, invitando i Gruppi a far pervenire eventuali integrazioni o modifiche entro lunedì 27 maggio, alle ore 17.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1133

La 9^a Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 15 introduce disposizioni in materia di investimenti, al fine di assicurare l'efficacia delle azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attività d'impresa;

considerato che l'articolo 17 disciplina la misura denominata « Autoimpiego Centro-Nord Italia », finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centro-nord Italia e che, parallelamente, l'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata « Resto al sud 2.0 », finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia;

rilevato che l'articolo 33 è volto al recupero dei siti industriali per sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in merito all'articolo 18, sulla misura « Resto al Sud 2.0 », si valuta l'opportunità di coordinare le previsioni dei commi 5 e 7, che fanno riferimento anche agli organismi e ai territori del Mezzogiorno e delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, con quelle del comma 1 del medesimo articolo, che limita l'applicazione della misura « Resto al Sud 2.0 » ai territori di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ovvero nelle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 21 maggio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,55

(sospensione dalle ore 12,25 alle ore 12,35)

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI E DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIO-
LOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABI-
LITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FNO TSRM E PSTRP) SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 1037 (MOTOTERAPIA)*

Plenaria

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

**(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione**

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) rileva nel provvedimento in esame una conferma della tendenza del Governo a penalizzare il Sud, a partire dalla scelta di utilizzare il fondo per lo sviluppo e la coesione per la riqualificazione di Bagnoli, in luogo del ricorso alle risorse dedicate a interventi di rilievo nazionale.

Le misure di decontribuzione relative al lavoro nelle regioni meridionali sono destinate inoltre a rivelarsi inadeguate e a confermare l'aumento in atto dei divari fra i territori, peraltro in coerenza con l'introduzione dell'autonomia differenziata.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) richiama il progetto di riforma volto all'attuazione dell'autonomia differenziata, cogliendone la dissonanza con l'uniformità delle misure rivolte all'insieme delle regioni meridionali, nella sottovalutazione delle reali differenze fra i territori. Risulta inoltre del tutto trascurato l'apporto dei comuni, che pure è fondamentale nell'ambito delle politiche di coesione. È infine opportuna un'attenta valutazione del provvedimento con riguardo alle effettive coperture degli interventi proposti.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) segnala il ricorso all'attivazione di specifiche cabine di regia quale elemento di debolezza degli interventi del Governo, in quanto fattore di dilatazione dei tempi di attuazione. Il decreto-legge in esame è inoltre connotato dalla presenza di misure estremamente eterogenee, come più volte accaduto nel corso della legislatura.

Ai fini dell'impiego dei fondi per la coesione è confermata la tendenza a privilegiare assunzioni con contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, quando la carenza di figure professionali adeguate nel settore pubblico richiederebbe piuttosto un serio investimento nelle risorse umane. In sua assenza l'adeguamento delle amministrazioni agli interventi volti al rilancio dei territori risulterà impraticabile.

Il provvedimento in esame di fatto reitera misure già adottate in precedenza, con minori risorse a disposizione e in assenza di progettualità. Particolarmente insufficienti risultano gli interventi volti a incrementare l'occupazione giovanile e femminile, già penalizzata dalle deroghe generalizzate in materia di appalti nell'ambito dell'attuazione del PNRR.

Il ricorrente approccio basato sulla decontribuzione pone a serio rischio la tenuta del sistema previdenziale e, comunque, se posto a carico della fiscalità generale, è di dubbia sostenibilità.

La previsione di benefici non congiunta a divieti al ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale è inoltre sintomatica della mancanza di volontà di contrastare il lavoro povero. Inoltre, l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito della piattaforma per l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro non può essere disgiunto da correttivi idonei a prevenire esiti discriminatori.

Si pone poi l'esigenza di un approfondimento nell'ambito degli interventi mirati alla transizione ecologica, così da favorire la strutturabilità, in luogo delle risposte di breve periodo.

La senatrice MANCINI (*FdI*) osserva che con il decreto-legge in esame il Governo ha inteso perseguire una politica non basata sulla concessione di sussidi, bensì sulla centralità del lavoro, a partire dalle disposizioni mirate a favorire l'autoimpiego, particolarmente giovanile.

Il potenziamento delle piattaforme digitali è funzionale a rimediare agli squilibri fra domanda e offerta di lavoro, che in diverse aree impediscono alle imprese di reperire personale. L'eventuale previsione di vincoli volti a privilegiare le assunzioni per rapporti di lavoro a tempo pieno risulterebbe lesiva della libertà di scelta delle lavoratrici. Le politiche del Governo hanno invece già conseguito risultati incoraggianti proprio sul piano dell'occupazione femminile.

Conclusa la discussione generale, ha la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice CASTELLONE (*M5S*) esprime innanzitutto preoccupazione riguardo all'aumento delle aree di lavoro sottopagato e precario, anche in conseguenza della tendenza a forzare le donne ad accettare il tempo parziale involontario. Il lavoro femminile è ulteriormente penalizzato dall'insufficienza delle politiche di conciliazione vita-lavoro.

È altresì grave che le misure previste dal Governo non forniscano risposte rispetto all'aumento generale della povertà, come anche dimostrato dalla sottrazione al Sud di risorse destinate a interventi di interesse nazionale, come reso evidente nel caso di Bagnoli.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente che i dati concernenti l'aumento del tasso di occupazione dovrebbero essere valutati alla luce dell'aumentato divario tra Nord e Sud, particolarmente in relazione alle dinamiche dell'occupazione femminile. Le aree del Mezzogiorno sono inoltre ulteriormente svantaggiate dalla continua emigrazione di giovani qualificati, che compromette le possibilità di sviluppo. La debolezza dei dati presentati come positivi è poi confermata dal fatto che l'aumento del tasso di occupazione non è accompagnato da un aumento di ore lavorate.

Le carenze delle politiche del Governo in riferimento all'occupazione femminile determinano un incremento del ricorso al tempo parziale non volontario, che di fatto, sommato alla mancanza di strumenti idonei per la conciliazione con la vita familiare, non contribuiscono alle possibilità di incremento della natalità.

Dichiara quindi il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva nel complesso delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno una tendenza dirigista, del tutto insensibile alle specificità locali.

I dati ufficiali relativi all'aumento della popolazione in situazione di povertà devono essere letti insieme a quelli riguardanti le dinamiche occupazionali, i quali mostrano una tendenza alla stagnazione nel numero

di ore lavorate e al peggioramento dei livelli retributivi. L'aumento dell'area del lavoro povero contribuisce a sua volta allo spopolamento di diverse aree del Sud.

Le tendenze rilevate richiederebbero l'adozione di una politica economica e industriale di valenza strategica, tenendo conto dell'esperienza storica legata alle partecipazioni statali, risultata efficace nella riduzione delle disuguaglianze. In assenza di una visione adeguata, il Governo privilegia un mercato del lavoro caratterizzato dall'incremento della precarietà e dalle basse retribuzioni, peraltro in assenza di interventi volti al sostegno delle famiglie.

Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore ZULLO (*FdI*) motiva il voto favorevole del proprio Gruppo richiamando in primo luogo l'approccio pragmatico alla base del provvedimento in esame. Questo, in coerenza con il complesso degli interventi finora attuati, è volto a favorire le condizioni per lo sviluppo economico, la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento delle opportunità di lavoro. Le previsioni recate configurano infatti un insieme di interventi in settori nevralgici, particolarmente riguardanti la transizione ecologica e digitale, nonché la difesa del territorio e la realizzazione di aree favorevoli allo sviluppo delle attività imprenditoriali, quali la ZES unica per il Mezzogiorno.

Le misure di decontribuzione non possono avere carattere strutturale in ragione della normativa europea, mentre riveste particolare rilevanza il complesso delle disposizioni specificamente riguardanti le regioni meridionali, come reso evidente dall'entità delle risorse messe a disposizione e dal carattere organico dell'insieme degli interventi. A fronte delle azioni intraprese nel corso della legislatura da parte del Governo e della maggioranza, la contrarietà costantemente sostenuta dalle opposizioni può pertanto essere interpretata come mera difesa della situazione esistente.

La proposta di parere, verificata la presenza del numero legale, è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Martedì 21 maggio 2024

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
ZEDDA

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, di Sabino Cassese, Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.)

(Svolgimento e conclusione)

Antonella ZEDDA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Sabino CASSESE, *Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.)*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Marco MELONI (*PD-IDP*), in videoconferenza, nonché Antonella ZEDDA, *presidente*.

Sabino CASSESE, *Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Casseese per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

